

Nota in merito al Documento elaborato dalla Regione Emilia: “Epidemia da COVID-19: tutela dei lavoratori fragili”

28 Gennaio 2021 – versione 1.0

La regione Emilia Romagna, ha pubblicato un documento destinato principalmente alle Associazioni Datoriali, alle Organizzazioni Sindacali, ai Direttori Generali delle Aziende Usl dell’Emilia-Romagna e ai componenti del Comitato di Coordinamento ex art. 7 D. Lgs. 81/2008, avente come oggetto “Epidemia da COVID-19: tutela dei lavoratori fragili”.

Attraverso questo specifico documento, si ribadisce il concetto di Sorveglianza sanitaria e della Fragilità di alcuni lavoratori suscettibili di conseguenze gravi, se dovessero contrarre il Sars-CoV-2.

Pertanto, intende dare risposte sul tema lavoratori fragili e tutela degli stessi e di fornire indicazioni omogenee ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, spesso interpellati nel merito.

Questa guida suggerisce un percorso per la gestione della fragilità all’interno delle aziende, sottolineando il ruolo centrale del medico competente e richiamando il ruolo di assistenza che i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro aziendali possono svolgere.

COME GESTIRE PRATICAMENTE LA TUTELA DEI SOGGETTI FRAGILI?

Il percorso proposto è il seguente:

Il **datore di lavoro**, in collaborazione con il **medico competente** ove presente, e in accordo con i **rappresentanti dei lavoratori**, informa ogni lavoratore sulla possibilità di chiedere **una sorveglianza sanitaria “eccezionale”** finalizzata alla verifica della compatibilità tra le condizioni di lavoro affidato (comprese le misure di prevenzione specifiche adottate) e l’eventuale presenza di condizioni di fragilità.

La sorveglianza sanitaria “eccezionale” per il singolo lavoratore è assicurata dal datore di lavoro ma attivata dal lavoratore adeguatamente informato.

A tal fine il datore di lavoro, ove non abbia già nominato il medico competente, ne nomina uno per il periodo emergenziale o si rivolge ai Servizi Territoriali dell’INAIL ai sensi dell’art. 83 del DL n. 34 del 19/05/2020.

Qualora il medico competente già nominato sia a conoscenza di lavoratori con condizioni di fragilità, si attiva con il coinvolgimento e consenso del lavoratore, per verificare che le condizioni di lavoro siano compatibili.

Il medico competente collabora per la ricerca e attuazione di misure di prevenzione adeguate al singolo lavoratore e al termine esprime una valutazione di compatibilità della lavorazione con la condizione di fragilità considerata e un giudizio di idoneità ai sensi dell’art. 83 del DL n. 34 del 19/05/2020.

Se ritenuto opportuno, sia il lavoratore sia il datore di lavoro, possono richiedere il supporto del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) territorialmente competente per l’individuazione di idonee misure di prevenzione.

RITORNO AL LAVORO

Già nel DPCM del 17 maggio 2020, al punto 12 dell'allegato 12, viene indicato che “per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (DLgs 81/08 e s.m.i art. 41, c. 2 lett. E-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.”

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Il Team Tharsos